

**Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 5 maggio 2011**  
**— Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/**  
**Commissione europea**

(Causa C-200/10 P) <sup>(1)</sup>

*(Impugnazione — Clausola compromissoria — Contratto relativo al contributo comunitario concesso ad un progetto nell'ambito del programma «eContent» — Risoluzione del contratto da parte della Commissione — Rimborso dei costi ammissibili — Motivazione della sentenza del Tribunale)*

(2011/C 186/11)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (rappresentante: N. Korogiannakis, dikigoros)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: E. Manhaeve, agente, D. Philippe e M. Gouden, avvocati)

**Oggetto**

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 9 febbraio 2010, causa T-340/07, Evropaiki Dynamiki/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso, fondato su una clausola compromissoria, diretto ad ottenere la condanna della Commissione, da un lato, al pagamento delle somme asseritamente dovute alla ricorrente e, dall'altro, al risarcimento del danno in seguito alla risoluzione di un contratto relativo al contributo comunitario concesso al progetto «e-Content Exposure and Business Opportunities» («EEBO») (contratto n. EDC-53007 EEBO/27873), concluso nell'ambito del programma comunitario pluriennale inteso a incentivare lo sviluppo e l'utilizzo del contenuto digitale europeo nelle reti globali nonché a promuovere la diversità linguistica nella società dell'informazione (Programma «eContent»)

**Dispositivo**

- 1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea 9 febbraio 2010, causa T-340/07, Dynamiki/Commissione è annullata in quanto il Tribunale con tale sentenza ha ommesso di statuire sulla domanda della Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE diretta ad ottenere, nonostante l'intervenuta risoluzione del contratto EDC-53007 EEBO/27873, la condanna della Commissione a corrisponderle l'importo di EUR 172 588,62 relativo ai costi non ancora rimborsati dalla Commissione e che la ricorrente ha sopportato nell'ambito di detto contratto.
- 2) La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell'Unione europea affinché statuisca su tale domanda della Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE.

3) Le spese sono riservate.

<sup>(1)</sup> GU C 179 del 3.7.2010.

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 5 maggio 2011**  
**Commissione europea/Repubblica federale di Germania**

(Causa C-206/10) <sup>(1)</sup>

*[Inadempimento di uno Stato — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Art. 4, n. 1, lett. a) — Regolamento (CEE) n. 1612/68 — Art. 7, n. 2 — Prestazioni dei Länder tedeschi a favore dei non vedenti, dei non udenti e dei disabili — Requisito di residenza]*

(2011/C 186/12)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: V. Kreuzschitz, agente)

Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e C. Blaschke, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Regno dei Paesi Bassi (rappresentante: M. Noort, agente)

**Oggetto**

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2) e dell'art. 4, n. 1, lett. a), in combinato disposto con il titolo III, capitolo 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2) — Normativa nazionale che subordina la concessione di prestazioni dei Länder a favore di disabili e di non vedenti a condizione che il beneficiario abbia la propria residenza nel Land interessato — Prestazioni menzionate nell'allegato II, parte III, del regolamento (CEE) n. 1408/71 — Nozione di «prestazione speciale a carattere non contributivo»

**Dispositivo**

- 1) Avendo subordinato la concessione di prestazioni erogate in forza delle normative dei Länder a favore dei non vedenti, dei non udenti e dei disabili alle persone per le quali la Repubblica federale di Germania è lo Stato membro competente ad una condizione di domicilio o di residenza abituale nel Land interessato, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad

essa incumbenti in forza dell'art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 aprile 2005, n. 647, letto congiuntamente con il titolo III, capitolo 1, di tale regolamento, e dell'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità.

2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

3) Il Regno dei Paesi Bassi sopporterà le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 179 del 3.7.2010.

**Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 5 maggio 2011 —  
Commissione europea/Regno del Belgio**

(Causa C-265/10) (<sup>1</sup>)

**[Inadempimento di uno Stato — Regolamento (CE) n. 1907/2006 — Sostanze chimiche — Registrazione, valutazione, autorizzazione di tali sostanze e restrizioni applicabili alle stesse — Regolamento REACH — Regime sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni del regolamento REACH — Mancata attuazione entro il termine prescritto]**

(2011/C 186/13)

Lingua processuale: l'olandese

**Parti**

Ricorrente Commissione europea (rappresentanti: P. Olivero e M. van Beek, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: T. Materne e L. Van den Broek, agenti)

**Oggetto**

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 126 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1907, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche

(REACH) e che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE — Sanzioni applicabili in caso di violazione del regolamento REACH

**Dispositivo**

1) Il Regno del Belgio, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per l'esecuzione delle sanzioni applicabili alle violazioni del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1907, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in base all'art. 126 del citato regolamento.

2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 221 del 14.8.2010.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 28 aprile 2011  
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte  
d'appello di Trento) — Procedimento penale a carico di  
Hassen El Dridi alias Karim Soufi**

(Causa C-61/11 PPU) (<sup>1</sup>)

**(Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia — Direttiva 2008/115/CE — Rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare — Artt. 15 e 16 — Normativa nazionale che prevede la reclusione per i cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare in caso di inottemperanza all'ordine di lasciare il territorio di uno Stato membro — Compatibilità)**

(2011/C 186/14)

Lingua processuale: l'italiano

**Giudice del rinvio**

Corte d'appello di Trento

**Imputato nella causa principale**

Hassen El Dridi alias Karim Soufi